



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Divisione Didattica e Segreteria Studenti
Staff Affari Generali e Legali
Vicolo Benevello 3/A - Torino
Tel. 011- 6704925/26/27/28/65 - 3935 - 4789
Fax 011- 6704950

Decreto Rettorale n. 798 del 19/12/2011

OGGETTO: Regolamento Generale dell'attività dei medici chirurghi in formazione specialistica

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e Decreto Rettorale di integrazione n. 829/bis del 29 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23 ottobre 1999, di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 (GU n. 258 del 15 novembre 2005 - Suppl. Ordinario n. 176), concernente il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 avente ad oggetto "Definizione degli Standard e dei Requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione";

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino nella seduta del giorno 23 giugno 2011;

DECRETA

È emanato nel testo di seguito riportato il "Regolamento Generale dell'attività dei Medici Chirurghi in formazione specialistica" della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino.

Il Rettore

Prof. Ezio PELIZZETTI

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ATTIVITÀ DEI MEDICI CHIRURGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 1

Per il conseguimento del diploma di Medico chirurgo specialista si richiede la partecipazione personale dell'interessato alle attività e responsabilità proprie della disciplina, secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di Specializzazione.

Il Medico in formazione specialistica, all'atto dell'iscrizione alla Scuola, stipula un contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno, per la durata del corso di specializzazione.

Con tale contratto l'interessato si impegna a seguire, con profitto, l'intero programma di formazione ed a svolgere le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici.

Il monte orario assegnato al Medico in formazione specialistica è pari a 38 ore settimanali suddivise in attività professionalizzanti, che debbono costituire almeno il 70%, e in attività di didattica frontale.

Lo svolgimento del monte orario deve essere riportato nell'apposito libretto elettronico personale.

Art. 2

Il Consiglio della Scuola (o il Comitato Ordinatore nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento delle Scuole di Specializzazione), nel rispetto del piano formativo, stabilisce per ciascun anno del corso di specializzazione:

- a) il programma didattico;
- b) le attività cliniche e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso
- c) le attività assistenziali ed il grado di autonomia acquisito dal Medico in formazione specialistica nell'esercizio delle stesse, secondo quanto successivamente esplicitato nell'art. 7;
- d) le sedi e le unità operative in cui potrà essere svolta l'attività del Medico in formazione specialistica e la relativa durata;
- e) il Tutore individuale per ogni Medico in formazione specialistica.

Quanto deliberato dal Consiglio della Scuola (o Comitato Ordinatore) deve essere comunicato alla Presidenza della Facoltà.

Art. 3

Ogni Scuola deve identificare un Referente Amministrativo da scegliere tra il personale amministrativo dell'Università. Ogni Referente Amministrativo potrà svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.

Il compito del Referente Amministrativo è quello svolgere attività di comunicazione tra il Comitato ordinatore la Divisione di Area Medica e la Divisione Didattica e Segreteria Studenti,

anche per quanto attiene la comunicazione dei programmi didattici e delle convenzioni e la gestione dell'archivio e del diario elettronico.

Art. 4

Poiché la formazione del Medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute (cfr. art. 38 D. Lgs.vo n. 368/99), il suo percorso formativo viene seguito, per tutta la durata del corso di specializzazione, da un Tutore individuale designato annualmente dal Consiglio della Scuola tra i Medici strutturati delle SC che fanno parte della Scuola di Specializzazione (SCDU o SC convenzionate).

La delicatezza dei compiti di guida e supervisione affidati al Tutore individuale richiedono che a tale funzione siano chiamati soggetti in possesso di un adeguato curriculum professionale, documentata capacità didattico-formativa e specifica qualificazione scientifica.

Ogni Tutore individuale non può seguire contemporaneamente più di tre medici in formazione specialistica (D.L.vo n° 368/99 art.38).

In questo segmento di attività il Tutore individuale avrà cura di interagire con il Pool di cui al successivo art. 5 per ricevere indicazioni utili sulle attività specifiche svolte dal Medico in formazione specialistica, sui loro esiti e sulla rispondenza alle direttive impartite.

Questa attività di verifica deve essere almeno annualmente sottoposta dal Tutore individuale all'attenzione ed approvazione del Consiglio della Scuola e risultare da appositi verbali; l'accertamento delle modalità in cui il lavoro del Medico in formazione specialistica è stato svolto, ed il giudizio positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi indispensabili per accertare, in sede di Consiglio, i progressi nella formazione, e consentire che il percorso professionalizzante progredisca con l'affidamento di crescenti compiti e responsabilità.

E' inoltre compito del tutore individuale, nel periodo compreso tra 30 giorni 15 giorni prima della fine dell'anno di corso, verificare quanto riportato dal Medico in formazione specialistica nel diario elettronico, anche in relazione al piano didattico previsto dalla Scuola.

Tale verifica dovrà essere successivamente eseguita anche da Coordinatore della Scuola, sempre entro i 15 giorni che precedono il termine dell'anno di corso.

Art. 5

Accanto al tutore individuale possono essere riconosciuti dal Comitato Ordinatore come tutori per le attività professionalizzati (o Pool dei Tutori) tutti i sanitari che operano in qualità di dipendenti dell'Università o del SSR presso la struttura sede della Scuola e presso tutte le strutture convenzionate con la Scuola stessa, d'intesa con il Consiglio della Scuola o Comitato Ordinatore.

Art. 6

Il Medico in formazione specialistica è regolarmente autorizzato alla frequenza dell'Azienda ospitante e partecipa, nei termini previsti dalla Scuola e sotto la guida tutoriale, a tutte le attività mediche.

Tale attività deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche ecc); pertanto il Medico in formazione specialistica dovrà sottoscrivere - e corredare di timbro con specifica dicitura - tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.

La partecipazione alle attività assistenziali con i detti contenuti, deve altresì essere riportata nell'apposito libretto elettronico personale, in cui sono specificati attività ed interventi.

Il Medico in formazione specialistica, nel momento in cui prende in carico un paziente, è tenuto ad agire sempre con il supporto del Tutore (individuale o del Pool), che deve essere sempre presente o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento sull'attività del Medico in formazione specialistica.

Art. 7

L'attività del Medico in formazione specialistica deve svolgersi sempre sotto la guida di un tutore (individuale o di pool).

Il rapporto tra tutore e Medico in formazione specialistica può svolgersi secondo le seguenti modalità:

1. attività guidata in presenza: intesa in senso fisico, per cui il Medico in formazione specialistica svolge la propria attività fisicamente affiancato - e dunque sotto l'immediato e contestuale controllo - dal Tutore individuale o del Pool;

2. attività guidata in contatto: inteso in senso concettuale, per cui l'attività del Medico in formazione specialistica è sempre e prontamente relazionabile al Tutore individuale o Pool, in ragione o della immediata reperibilità del preposto alla tutela, o della verificabilità in tempo reale dell'operato dello Medico in formazione specialistica (ad es. attraverso monitor o riprese audio-visive ecc.).

Sulla base di queste due modalità le attività guidate assistenziali inerenti la formazione specialistica - e sulle quali deve essere modulata la progressiva autonomia del Medico in formazione specialistica - possono essere distinte in:

- attività in appoggio: il Medico in formazione specialistica assiste il personale Medico strutturato nello svolgimento delle proprie attività;
- attività in collaborazione guidata: il Medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo del tutore;
- attività in autonomia protetta: il Medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

Ferma restando l'autonomia delle scuole nell'attribuzione dei compiti assistenziali, si riportano di seguito alcuni esempi di attività che debbono o possono essere eseguite in attività collaborazione guidata e in autonomia protetta.

Esempi di attività che debbono essere eseguite in collaborazione guidata:

- interventi chirurgici;
- consulenze richieste dai reparti (prime visite).

Esempi di attività che possono essere eseguite in autonomia protetta:

- tutti gli atti che non pongono il paziente a rischio e che debbono essere controllati e firmati in seguito da uno strutturato su un paziente rintracciabile (ad es. esecuzione di

esami diagnostici non invasivi, lettura di tracciati o di immagini, scrittura di cartelle, ecc.);

- visite ambulatoriali, meglio se successive alla prima;
- piccoli interventi ambulatoriali in anestesia locale;
- consulenze interdivisionali;
- consulenze di pronto soccorso
- consulenze all'interno dell'ospedale al fine di svolgere controlli successivi al primo (ad esempio medicazioni, follow-up, ecc.), esclusivamente su esplicita autorizzazione del tutor, o accertamenti preliminari alla consulenza dello specialista (ad esempio anamnesi, ecc.).

Il Consiglio della Scuola individua annualmente, su proposta del Tutore individuale, il grado di autonomia di ogni singolo Medico in formazione specialistica.

L'elenco dei Medici in formazione specialistica, le attività cliniche previste per ogni anno di corso ed il grado di autonomia individuato debbono essere comunicati alla Direzione Sanitaria dell'azienda presso la quale il Medico in formazione specialistica svolge la propria attività.

Art. 8

E' da ritenersi esclusa dai compiti dello Medico in formazione specialistica l'assunzione "in proprio" di funzioni di natura amministrativa, quali:

- a) certificazioni per gli usi di legge;
- c) certificati di dimissione.

Per quanto attiene il contratto di lavoro e tutti gli aspetti assicurativi e di svolgimento delle attività libero-professionali intra-moenia si rimanda allo specifico contratto di formazione specialistica.